



Oed. n° 134

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

N° 120 L. Gen.

Ordinanza

22 dicembre 1911

Dell'ec. Presidente della Commissione
permanente d'accusa

nel procedimento penale, contro

il Senatore ing. Piero Lucca
imputato

Di contravvenzione alle leggi sanitarie (art. 80 Testo
Unico 1° agosto 1907).

23
Al Pubblico Ministero.

Nella causa a carico dell'on. Lucca ing. comm. Pless,
del fu Francesco, di Annibò, di Casale Monferrato, de-
claratore del reyno -

Imputato di contravvenzione all'art. 80 Testo unico
4 agosto 1907 delle leggi sanitarie ed all'art. 13 ter del
regolamento approvato con regio Decreto 21 aprile 1910
n. 223, perché nell'ottobre del 1910, nelle cascine Botte-
lazzo e Beccaccina di sua proprietà, in territorio di
Bianze, i domatori di lavoratori addetti alla mon-
datura ed alla raccolta del riso non erano provveduti del
pagliericcio sospeso e della seggiola -

Esaminati gli atti.

Atteso che nelle mosse del procedimento è sopravve-
nuto il regio Decreto 21 maggio 1911 n. 554 che, modifica-
ndo l'art. 13 ter del precedente regolamento 21 aprile
1910 n. 223, ha eliminato l'obbligo del pagliericcio so-
speso e della seggiola; e però, a senso dell'art. 1 pri-
mo capoverso del codice penale, il fatto asserito all'on.
Lucca non costituisce reato -

Chiede

Che la Commissione permanente di accusa delibere
non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato.

Roma 15 novembre 1911.

Rosario

Il Presidente della Commissione permanen-
te d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia

Letta la requisitoria del precede,
Poiché in seguito alla pubblicazione
del R. Decreto 21 maggio 1911 n. 564, che
modifica l'art. 13^o del precedente regio.
laumento 21 aprile 1910 n. 225, il fatto im-
putato al Senatore Lucca col verbale di
contravvenzione 3 ottobre 1910 dei Ck. Cara-
binieri della stazione di Livorno Piemonte,
non costituisce reato.

Visti gli art. 2 del codice penale e 2^o
del codice di procedura penale.

Si dichiara non farsi luogo a procedi-
mento penale e carica del Senatore sig.
Piero Lucca per inesistenza di reato.

Roma 22 dicembre 1911.

Il Presidente

Pietro Mauri

Fontana &